

COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 27 Data: del 25.09.2009	Oggetto: Costituzione in Consorzio stradale permanente degli utenti della rete viaria del centro turistico di Marsia. Determinazioni definitive.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2009, addì 25, del mese di settembre, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in priva convocazione ed in seduta pubblica.

Assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Angela Cecoli, partecipa il Segretario Comunale Dott. Giampiero Attili.

Procedutosi alle ore 19.00, all'appello nominale risultano:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
ROSSI	DINO	P	
AMICUCCI	DOMENICO	P	
MERCURI	PIETRO	P	
MOTTA	ANGELO	P	
RUBEO	ALESSANDRO	P	
TELLONE	PAOLO		A
VENTURINI	GIUSEPPE	P	
GARGANO	ALFONSO	P	
MASTRODDI	GABRIELE	P	
SCIPIONI	CLAUDIO	P	
CECOLI	ANGELA	P	
RUBEO	VINCENZO	P	
PENDENZA	GIAMPIETRO	P	
POGGIOGALLE	ANGELO		A
PENDENZA	ENRICO		A
GIOVAGNORIO	VINCENZO		A
RAPO	PAOLO	P	
TOTALI		13	4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente, su invito del Sindaco, propone preliminarmente al Consiglio di anticipare la discussione dei punti all'ordine del giorno contrassegnati con i numeri 13, 14 e 15, inerenti rispettivamente la costituzione in consorzio stradale permanente degli utenti della rete viaria del centro turistico di Marsia, l'approvazione della convenzione e dello statuto del consorzio per la costituzione dell'autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale della Provincia dell'Aquila e le osservazioni alla proposta della Regione Abruzzo di riordino delle Comunità Montane.

Preso atto del voto favorevole dell'intero Consiglio, espresso per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti, il Presidente invita il Sindaco a relazionare sulla proposta di deliberazione inerente la costituzione del Consorzio Stradale di Marsia.

Il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione, sottolineando in particolare i profili politico-amministrativi del provvedimento.

Apertasi la discussione, il consigliere Giampietro Pendenza afferma che non si tratta di una strada nuova, come sostenuto dal Sindaco. Sottolinea poi che il Comune si accolla una parte importante dei costi, chiedendo di sapere quali interventi siano previsti. Conclude affermando di non essere contrario al provvedimento, ma richiamando tuttavia la necessità di sapere a cosa si va incontro, con particolare riferimento alle spese straordinarie.

Il consigliere Mercuri, Assessore ai Servizi Sociali, ricorda che alla deliberazione di Giunta che ha avviato il procedimento è allegato il Piano economico. Afferma quindi che si tratta di una giornata storica per il comune. Una delle località più belle d'Italia, sostiene, è penalizzata da oltre 20 anni, senza servizi: una bomba a cielo aperto. La volontà dell'Amministrazione è quella di rilanciare questo volano dell'economia di Tagliacozzo, rimuovendo gli ostacoli che l'hanno frenato. Anche l'Amministrazione Comunale, ricorda, è corresponsabile del declino di Marsia. E' la prima volta, aggiunge, che il Comune di assume la responsabilità politica di questo problema. La spesa prevista, chiarisce, è di 120 mila euro annui, e quindi di 60 mila euro annui a carico del Comune.

Il consigliere Mastroddi dà lettura della scheda dei costi stimati per l'anno 2009 e per le annualità successive, allegata alla deliberazione di Giunta n. 133 del 2009. Conferma che si tratta di una giornata storica, e invita la minoranza a votare favorevolmente perché, conclude, questo provvedimento può costituire l'inizio di una nuova era.

Il consigliere Giampietro Pendenza dichiara di essere sempre stato impegnato a risolvere i problemi di Marsia. In passato, ricorda, si è provato a sottrarre i servizi al Consorzio di Marsia.

Alle ore 19.40 entra il consigliere Enrico Pendenza. Sono presenti n. 14 consiglieri.

Il consigliere Giampietro Pendenza prosegue il suo intervento affermando che ora si fa qualcosa per togliere di mezzo il Consorzio di Marsia e questo, aggiunge, va bene. Ma, sostiene, occorre più attenzione alle spese, in questo periodo di difficoltà, nel quale, afferma, Tagliacozzo soffre di carenze nei servizi proprio a causa delle ristrettezze economiche. Dichiara quindi che si poteva raggiungere lo stesso obiettivo a costi minori. E' giusto, ribadisce, estromettere il Consorzio di Marsia ma, aggiunge, occorre porsi il problema dei costi.

Sarebbe stato preferibile, ripete, non caricare il Comune di questi costi. Domanda dove sia il progetto su Marsia, osservando che ora si vede solo un nuovo Consorzio nel quale il Comune paga. Per questi motivi, conclude, la minoranza si asterrà dal voto, lasciando all'Amministrazione la responsabilità politica di questa scelta.

Il consigliere Mercuri ricorda che Marsia è completamente diversa da ogni altra situazione, e afferma che c'è solo positività in questa decisione, anche, aggiunge, per mettere in sicurezza il territorio.

Il consigliere Giampietro Pendenza ribadisce le sue critiche sulle spese.

Il consigliere Rapo dichiara di condividere le perplessità del consigliere Giampietro Pendenza, e chiede di sapere che fine abbiano fatto i progetti precedenti sulle fogne.

Il consigliere Mercuri afferma che è tutto bloccato. Ma oggi, aggiunge, c'è comunione di intenti tra Comune, Amministrazione Separata e proprietari per risolvere questo problema.

Il consigliere Mastroddi dichiara che occorre che Tagliacozzo si riappropri di Marsia. Lo strumento pubblicistico prescelto, aggiunge, garantirà trasparenza ed efficacia.

Il consigliere Giampietro Pendenza ribadisce il voto di astensione della minoranza, per le criticità che vede sui costi di gestione a carico del Comune. Aggiunge tuttavia che l'impegno dell'Amministrazione Comunale per defenestrare il Consorzio che, afferma, non funziona e vessa i consorziati, è comunque apprezzabile. Restano, ripete, le critiche sulle spese, e domanda quindi se si aumenteranno le tasse per coprirle.

Il Sindaco ricorda che la botte piena e la moglie ubriaca non si possono avere. Occorre, aggiunge, un impegno del Comune, politico ed economico, per non far morire Marsia. E' questo, afferma, un momento di svolta, che richiede dei sacrifici; è questa, conclude, una opportunità che non capiterà più.

Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 26/P del 14.9.2009, formulata dalla Giunta Comunale ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che sulla proposta stessa sono stati apposti i pareri tecnico e contabile dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del parere espresso dal Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento;

Dato atto che all'assunzione degli impegni di spesa conseguenti al presente provvedimento provvederà il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 183, commi 1 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, tenendo conto delle prescrizioni contrattuali sopra richiamate;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, la legge n. 241/1990 e lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 11, contrari nessuno ed astenuti 3 (Giampietro Pendenza, Enrico Pendenza, Rapo), espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare in ogni sua parte la proposta della Giunta Comunale che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 11, contrari nessuno ed astenuti 3 (Giampietro Pendenza, Enrico Pendenza, Rapo), espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI TAGLIACOZZO
Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26/P del 14.9.2009	Oggetto: <i>Costituzione in consorzio stradale permanente degli utenti della rete viaria del centro turistico di Marsia. Determinazioni definitive.</i>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilanove, addì quattordici del mese di settembre, alle ore 19.00, nella sala delle adunanze del Comune.

Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1	ROSSI Dino	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
2	RUBEO Alessandro	<i>Vice Sindaco</i>	<i>Assente</i>
3	AMICUCCI Domenico	<i>Assessore</i>	<i>Assente</i>
4	MERCURI Pietro	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
5	MOTTA Angelo	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
6	GARGANO Alfonso	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
7	VENTURINI Giuseppe	<i>Assessore</i>	<i>Assente</i>

Assume la presidenza il Sindaco sig. Dino Rossi e partecipa il Segretario Comunale dott. Giampiero Attili.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 64 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede l'approvazione da parte della Giunta Comunale delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, la legge n. 241/1990 e lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'adozione della allegata proposta di deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giampiero Attili



IL SINDACO
Dino Rossi



COMUNE DI TAGLIACOZZO

Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Costituzione in Consorzio stradale permanente degli utenti della rete viaria del centro turistico di Marsia. Determinazioni definitive.*

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 22.6.2009 è stato avviato procedimento per la costituzione in Consorzio stradale permanente degli utenti della rete viaria del centro turistico di Marsia, ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 1446/1918 e dell'art. 14 della legge n. 126/1958;

Atteso che la predetta deliberazione, costituente formale proposta per la costituzione del Consorzio, è stata depositata presso l'Ufficio comunale in data 20.7.2009 ed è stata regolarmente pubblicata nell'Albo pretorio, mentre il relativo avviso di deposito è stato notificato agli utenti, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.Lgs.Lgt. n. 1446/1918;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del predetto D.Lgs.Lgt. n. 1446/1918 il Consiglio Comunale, decorsi almeno quindici giorni dal deposito, decide sui reclami che entro detti termini fossero stati prodotti e, tenute presenti le proposte della Giunta, approva la costituzione del Consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa;

Atteso che sono pervenuti quattro reclami, dalla soc. Marsia srl; dalla soc. Montana Nuova srl, dalla soc. Arpedil srl, dalla soc. Ginepro srl, dai sigg.ri Luciano Fiocco, Marco Fiocco, Antinea Nuccetelli; dal Consorzio di Marsia; dai sigg.ri Sandro Fiocco nonché (anche se la comunicazione è priva della loro firma) Claudio Pennacchio, Leonardo Fazioli, Scatena Matassi, Paola Sacco, Nicola Merlino e Leonardo Zenobi, tutte aventi lo stesso testo, il contenuto viene di seguito sinteticamente riportato:

- a) le strade private di lottizzazione sarebbero state ingiustificatamente assimilate alle strade vicinali;
- b) l'Amministrazione Separata della Montagna Curio non vanterebbe alcun diritto di comproprietà comprensorio, in conseguenza del contratto di compravendita per notaio Napolitano del 1998 soprattutto in considerazione del fatto che il consorzio stradale opererebbe indipendentemente da chi ha la proprietà delle strade ovvero la disponibilità delle stesse;
- c) il Comune non ha chiarito se intende costituire un fondo speciale riguardante la viabilità e se intende stabilire una sovrimposta addizionale sui terreni e sui fabbricati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs.Lgt. n. 1446/1918;
- d) numerose sentenze avrebbero sancito l'obbligatorietà dell'appartenenza di tutti i proprietari degli immobili di Marsia al Consorzio di Marsia;
- e) il costituendo Consorzio stradale sarebbe illecito, illegittimo e contrario agli interessi collettivi;

Precisato che negli stessi reclami vengono avanzate richieste di informazioni in merito ai criteri di ripartizione della spesa di gestione e a quanti e quali consorziati hanno richiesto al Comune la costituzione del Consorzio stradale.

Ritenuto, in merito ai reclami sopra detti, di precisare quanto segue:

a) la disciplina dei consorzi stradali obbligatori si applica a tutte le strade private aperte al pubblico transito, prescindere se si tratti di strade vicinali o meno;

le strade del centro turistico di Marsia, a prescindere da chi sia il proprietario, sono sicuramente aperte al pubblico transito;

ciò è previsto, tra l'altro, dall'art. 7 del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al Commissario Regionale agli Usi Civici dell'Aquila in data 19.7.1968, Cron. n. 136 (e ribadito, nello stesso testo, nel verbale di conciliazione in data 1.4.1971, n. 171: "Le strade, i piazzali, i larghi destinati all'uso collettivo sono soggetti all'uso pubblico di circolazione, a norma delle leggi in materia, salvi gli oneri della società Marsia e suoi aventi causa per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade"), ed è stato di recente confermato dalla sentenza del TAR dell'Aquila n. 232 del 2003 (diventa definitiva per non essere stata impugnata da alcuno); pertanto, anche per esse trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 1446/1918 e dell'art. 14 della legge n. 126/1958;

b) il Comune intende far fronte agli oneri posti a suo carico dalla costituzione del Consorzio stradale con gli ordinari mezzi di bilancio, senza ricorrere alla costituzione di fondi speciali, la cui introduzione, in ogni caso, sarebbe pienamente legittima, nei limiti di quanto consentito dal vigente ordinamento in materia di entrate comunali;

non consta, allo stato, che il Comune possa imporre sovrimposte addizionali sui terreni e sui fabbricati;

c) il contratto stipulato in data 29.10.1961 per notar Napolitano, Rep. n. 48826, tra l'Amministrazione Separata della Montagna Curio e la soc. Marsia, con il quale la prima ha ceduto alla seconda 103 ettari di terreno già demaniale, ai fini della realizzazione del centro turistico di Marsia, nonché i verbali di conciliazione sopra richiamati, ponevano espressamente a carico della soc. Marsia l'onere della gestione delle strade e delle piazze (art. 7 cit.: "...salvi gli oneri della società Marsia e suoi aventi causa per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade");

tale onere nasceva dal fatto che i terreni oggetto di cessione erano gravati da uso civico demaniale in favore dei naturali della frazione di Roccacerro, ed era coerente con le finalità dell'atto Napolitano, di favorire la comunità frazionale (art. 12, secondo comma, della legge n. 1766/1927: "I terreni ... di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno ..., saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri ... a profitto dei frazionisti");

in tale atto, infatti, era espressamente previsto, nelle premesse (facenti parte integrante dell'atto stesso), che "in conseguenza delle opere che la società [Marsia] eseguirà, il valore della residua proprietà dell'Amministrazione aumenterà in misura notevole, e che inoltre lo sfruttamento dei boschi dell'Amministrazione sarà più redditizio specie per l'utilizzazione delle strade che saranno costruite...";

è vero che la soc. Marsia, con la costituzione del Consorzio di Marsia, ha trasferito a carico di terzi soggetti i predetti oneri (".. tutti i consorziati sono riuniti per contratto al Consorzio di Marsia", come affermano i reclamanti), ma l'Amministrazione Separata non ha mai stipulato alcun contratto in tal senso, per cui resta esente da ogni onere;

il contratto Napolitano risulta essere tuttora valido ed efficace ma, anche a volervi prescindere, occorre comunque assicurare all'Amministrazione Separata ed ai suoi naturali il libero esercizio degli usi civici sopra detti;

va infine ricordato che le strade del centro turistico di Marsia devono comunque intendersi poste a servizio dei naturali di Roccacerro, giusto il decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 12.8.1961, secondo il quale "la frazione di Roccacerro è ... autorizzata a destinare ettari 7.01.02 di terreno di uso civico ... alla costruzione della strada a servizio della frazione stessa";

d) l'obbligatorietà o meno dell'appartenenza dei proprietari di immobili del centro turistico di Marsia al Consorzio di Marsia è irrilevante;

in ogni caso, l'art. 2 del vigente Statuto del Consorzio di Marsia prevede espressamente che il Consorzio cessa nel momento in cui un altro Ente assume la gestione dei servizi del centro turistico;

ciò è stato, tra l'altro, confermato, dalla sentenza del TAR dell'Aquila n. 230/2004, nella quale espressamente si chiarisce che:

"L'art. 3 dell'atto costitutivo del Consorzio e l'art. 2 dello Statuto non prevedono una durata temporalmente limitata dell'ente ("la durata del Consorzio non è determinata"), pur, tuttavia, ne individua lo scioglimento o cessazione nel momento in cui "i suoi scopi potranno essere attuati da un qualsiasi altro ente" (punto 3.2 della sentenza; pag. 30), e che:

"Ai sensi dei ricordati artt. 3 e 2 dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio, l'attività consortile, di cui, come visto, non era stabilita in via preventiva la durata, era attività destinata a cessare nel momento in cui un qualsiasi altro ente si fosse proposto ad erogare i servizi erogati dal Consorzio. La costituzione del Consorzio, in base alle due richiamate disposizioni, doveva e deve, dunque, intendersi come costituzione di un organismo temporaneo, con funzioni di mera supplenza rispetto a quelle proprie di altri enti istituzionalmente deputati a svolgere i compiti che l'ente consortile si è dato" (punto 3.5 della sentenza; pag. 31);

è pertanto pienamente legittimo e conforme alla legge la costituzione di un nuovo soggetto che assuma, permanentemente e definitivamente, la gestione dei predetti servizi;

in ordine alle motivazioni che hanno indotto il Comune a promuovere la costituzione di questo nuovo soggetto, oltre a quanto si dirà appresso in merito alla sua obbligatorietà, vale, ancorché riferito a precedenti provvedimenti comunali, comunque vo'. a sottrarre al Consorzio di Marsia la gestione della viabilità del centro turistico di Marsia, quanto sostenuto dal giudice del TAR nella sentenza n. 230 del 2003 sopra citata, qui di seguito riportata:

"La determinazione [del Comune di assumere la gestione dei servizi pubblici a Marsia] si inserisce, pertanto, nell'ambito di un disegno unitario e globale, teso a valorizzare da parte del Comune, quale ente esponenziale della intera collettività locale, le funzioni pubbliche che ad esso istituzionalmente competono, decidendo di svolgere i servizi pubblici nell'area de qua, in cui è insediata un'estesa collettività, rimediando, in particolare, al grave degrado complessivo di tale comprensorio, lamentato oltre che dal Comune, dagli interventori ad opponendum (che parlano di incuria e abbandono e che affermano di non essere più in grado di sopportare i "giugulatori oneri consortili)" (ancora punto 3.5 della sentenza; pag. 32);

e) la costituzione del Consorzio stradale è obbligatoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 126/1958;

risponde all'interesse della collettività costituire un nuovo soggetto che riesca a realizzare le infrastrutture e le urbanizzazioni che altri soggetti (segnatamente, i reclamanti Marsia srl e Consorzio di Marsia), nonostante il lungo tempo trascorso dalla stipula del contratto Napolitano, non sono stati finora capaci di realizzare;

risponde altresì all'interesse dei consorziati, in quanto tale nuovo soggetto può procedere alla riscossione coattiva delle quote consortili dovute dai consorziati, assicurando pertanto una più efficace e trasparente raccolta delle risorse necessarie per il funzionamento del Consorzio stradale e la gestione dei servizi e dei compiti ad esso assegnati;

va al riguardo sottolineato che i consorzi riguardanti le strade vicinali di uso pubblico, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sono dotati di personalità giuridica pubblica;

la costituzione del Consorzio stradale è, in conclusione, del tutto lecita, legittima e conforme agli interessi della collettività;

Ritenuto, in merito alle richieste di informazioni, di precisare quanto segue:

a) i criteri di ripartizione delle spese di gestione sono stabiliti nello statuto del Consorzio stradale, il cui schema viene approvato unitamente al presente provvedimento; spetterà in ogni caso all'Assemblea dei soci del Consorzio stradale approvare detto statuto, e quindi determinare i criteri suddetti;

resta in ogni caso confermato che il Comune partecipa a tali spese nella misura del 50%, come già previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 133/2009 sopra richiamata;

b) la costituzione del Consorzio stradale, come sopra detto, deve intendersi obbligatoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 126/1958;

infatti, mentre il primo comma stabilisce che "La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria", il secondo comma stabilisce che "In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto (deve intendersi, ora, il Presidente della Provincia)";

pertanto, a nulla rilevano le eventuali richieste pervenute al Comune da parte di privati, al fine di sollecitare un adempimento doveroso della pubblica amministrazione;

di conseguenza, non sussiste un interesse giuridicamente rilevante dei reclamanti ad accedere a tale informazione;

Ricordato che in data 22.8.2009, prot. n. 11282, è pervenuta una ulteriore nota dal Consorzio di Marsia, datata 6.8.2009, con la quale è stato rimesso un parere legale attribuito all'avv. Giulio Cesare primerano dell'Aquila;

Osservato che detto parere rimarca, in sostanza, l'obbligatorietà dell'appartenenza al Consorzio di Marsia;

Ribadito, al riguardo, che l'obbligatorietà o meno dell'appartenenza dei proprietari di immobili del centro turistico di Marsia al Consorzio di Marsia è irrilevante, come sopra specificato;

Atteso che è altresì pervenuto un reclamo, dal sig. Armando Lutta, con il quale si osserva che, essendo l'immobile di sua proprietà situato non su una strada secondaria, ma "lungo la strada principale (comunale)", il reclamante non sarebbe tenuto ad aderire all'istituendo consorzio;

Osservato al riguardo che nessuna, delle strade ricomprese nel comprensorio del centro turistico di Marsia, può essere classificata come "strada comunale" ai sensi della vigente normativa, per cui tutte queste strade rientrano nella definizione di "strade private" soggette ad uso pubblico, e come tale soggette alla competenza del Consorzio stradale che si intende costituire;

Osservato, infine, in merito a quanto disposto dal D.L. n. 200/2008, conv. con legge n. 9/12009, che l'abrogazione del D.Lgs.Lgt. n. 1446/1918 decorrerà dal 16.12.2009, che l'art. 14 della legge n. 126/1958 (che rende obbligatoria la costituzione dei consorzi stradali quando le strade sono di uso pubblico) non è stato abrogato e che, in ogni caso, tale abrogazione non comporta la eliminazione dei consorzi già costituiti in base a tale normativa, in considerazione:

a) del fatto che l'atto costitutivo del Consorzio, quale originaria manifestazione della volontà dei proprietari delle strade vicinali, non perde il suo valore a seguito dell'abrogazione della norma che *ab origine* disciplinava gli effetti di tale legittima manifestazione di volontà;

b) del fatto che per i consorzi riguardanti le strade vicinali di uso pubblico (i quali, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sono dotati di personalità giuridica pubblica) tale ultimo elemento di carattere formale, avvalorata ancor più l'opinione che l'abrogazione della norma sopracitata non possa avere influito sulla sorte di soggetti già esistenti;

c) del fatto che il fondamento per un eventuale sostegno finanziario comunale a favore dei consorzi già costituiti, a suo tempo indicato espressamente nelle disposizioni del D.Lgs.Lgt. n. 1446/1918, potrà rinvenirsi, successivamente all'abrogazione di tale norma, nella qualità riconosciuta ai Comuni di enti esponenziali degli interessi della comunità locale, e quindi abilitati anche a garantire, con adeguati interventi finanziari, l'efficienza della viabilità minore di uso pubblico (cfr., al riguardo, Corte dei Conti, Sez. Reg.le Controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 244/2009/PAR del 26.6.2009);

Ritenuto, pertanto, che sia tuttora consentita l'istituzione dei Consorzi stradali in virtù delle disposizioni del D.Lgs.Lgt. n. 1146/2006, finché tali disposizioni saranno, come ora sono, in vigore (*tempus regit actum*);

Ritenuto, in conclusione, tenute presenti le proposte della Giunta contenute nella deliberazione n. 133 del 2009 più volte richiamata, di poter definitivamente approvare la costituzione del Consorzio stradale, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa;

Confermato, in particolare, che:

a) nell'atto costitutivo e nello statuto del Consorzio stradale dovrà opportunamente tenersi conto dei diritti e delle prerogative riconosciute all'Amministrazione Separata della Montagna Curio dal contratto Napolitano e dall'atto di conciliazione sopra detti, ed in particolare il diritto dell'Amministrazione Separata e dei suoi naturali di utilizzare senza oneri le strade consortili per l'esercizio dell'uso civico loro attribuito dalla vigente normativa;

b) il Comune concorrerà nella spesa annua di manutenzione, sistemazione e ricostruzione della rete viaria del centro turistico di Marsia soggetta al pubblico transito nella misura del 50%;

Visto, al riguardo, lo schema di statuto predisposto dagli uffici comunali, e dato atto che nello stesso:

a) sono riportati i criteri di ripartizione della spesa;

b) sono espressamente riconosciuti i diritti dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio, assegnata in uso civico alla frazione di Roccacerro, ed ai suoi naturali;

Precisato altresì, in merito alle quote poste a carico del Comune, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 31.8.2009 sono state individuate le risorse finanziarie necessarie per fare fronte a dette spese;


Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa da parte dei responsabili dei servizi;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, la legge n. 241/1990 e lo Statuto Comunale;


PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di costituire il Consorzio stradale permanente del comprensorio territoriale di Marsia;
- 2) Di dare pertanto atto che gli utenti ed i partecipanti delle sedi stradali ricadenti nel comprensorio territoriale di Marsia sono costituiti in Consorzio stradale permanente per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e future, delle strutture destinate a verde attrezzato ed ai pubblici servizi, nonché di tutte le opere di interesse comune situate nel comprensorio ivi incluse le correlative pertinenze ed adiacenze, ai sensi del D.Lgs. Lgt. n. 1446/1918;
- 3) Di approvare l'elenco degli utenti nonché la planimetria e i dati catastali del predetto comprensorio che, pur non materialmente allegati ma depositati in atti, si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 4) Di approvare altresì lo schema di statuto del Consorzio stradale che parimenti, pur non materialmente allegato ma depositato in atti, si intende quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Separata della Montagna Curio, per la sua accettazione;
- 6) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Dino Rossi



Il Responsabile del Servizio
dott. Giampiero Attili



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 25-09-2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Costituzione in Consorzio stradale permanente degli utenti della rete viaria del centro turistico di Marsia. Determinazioni definitive.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.Lgs. n. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla *regolarità tecnica*

PARERE FAVOREVOLE

IL SEGERTARIO/DIRETTORE GENERALE
dott. Giampiero Attili

Giampiero Attili

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla *regolarità contabile*

PARERE FAVOREVOLE - NON RILEVANTE

IL RESPONSABILE DEI ~~SERVIZI FINANZIARI~~
dott.ssa Stefania Tellone

VEDI ALLEGATO

PARERE DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla *conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*

PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giampiero Attili

25.9.2009

Giampiero Attili



COMUNE DI TAGLIACOZZO

Provincia dell'Aquila
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione ad oggetto: "Costituzione in Consorzio stradale permanente degli utenti della rete viaria del centro turistico di Marsia. Determinazioni definitive." Con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE, con invito a verificare e valutare le possibilità di costituzione del "Fondo Speciale", richiamato in premessa della presente proposta, in considerazione degli ingenti costi che conseguono al provvedimento in esame, i quali contribuiranno ad irrigidire ulteriormente il bilancio dell'Ente, anche sotto il profilo degli equilibri di finanza pubblica inerenti il Patto di Stabilità Interno.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(coll. sig. Stefania Felloni)

